



2024/2179

3.9.2024

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2179 DELLA COMMISSIONE**

**del 2 settembre 2024**

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 per quanto riguarda il tenore massimo raccomandato di 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one per gatti e cani**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio o la modifica di tale autorizzazione.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 della Commissione <sup>(2)</sup> ha autorizzato la sostanza 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one come additivo per mangimi destinati a gatti e cani.
- (3) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") di esprimere un parere per confermare se l'autorizzazione di 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one come additivo per mangimi destinati a gatti e cani sarebbe ancora conforme alle condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 qualora i termini di tale autorizzazione fossero modificati. La modifica riguarda l'aumento del tenore massimo raccomandato da 5 a 25 mg/kg di mangime completo per gatti e cani. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate pertinenti.
- (4) Nel parere del 13 marzo 2024 <sup>(3)</sup> l'Autorità ha concluso che 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one è sicuro al tenore massimo raccomandato di 25 mg/kg di mangime completo per i cani e 18 mg/kg di mangime completo per i gatti. Ha inoltre concluso che l'additivo è irritante per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie ed è un sensibilizzante della pelle. Dato che 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one è utilizzato come aroma nei prodotti alimentari e la sua funzione nei mangimi è essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l'Autorità ha concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia.
- (5) La Commissione ritiene che l'autorizzazione di 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one, con la modifica dei pertinenti termini per quanto riguarda un aumento del tenore massimo raccomandato a 25 mg/kg di mangime completo per i cani e 18 mg/kg di mangime completo per i gatti, sia ancora conforme alle condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 della Commissione, del 1° settembre 2022, relativo all'autorizzazione delle sostanze 3-etilciclopentan-1,2-dione, 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one, 4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one, eugenolo, 1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene, alfa-pentilcinnamaldeide, alfa-esilcinnamaldeide e 2-acetilpiridina come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2022/1452/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1452/oj).

<sup>(3)</sup> EFSA Journal. 2024;22:e8721.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 è così modificato:

alla voce relativa all'additivo 2b13010, colonna «Altre disposizioni», dell'allegato, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

- gatti: 18 mg
- cani: 25 mg.».

*Articolo 2*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN